



## **Decreto Dirigenziale n. 83 del 27/10/2011**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N° 854/2004 DEL 29 APRILE 2004 - ALLEGATO II -  
RICLASSIFICAZIONE DELLO SPECCHIO D'ACQUA AI FINI DELLA PRODUZIONE DEI  
MOLLUSCHI BIVALVI SITO NEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA) - LOCALITA'  
CALASTRO/MOLO FORANEO - DITTA IMMACOLATA V. SOCIETA' COOPERATIVA -  
ZONA CLASSE B

## IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente Responsabile del Servizio

**PREMESSO CHE**

1. il Regolamento CE n° 852/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
2. la Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE n° 853/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
3. il Regolamento CE n° 854/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
4. il Regolamento CE n° 2073 del 15 novembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la determinazione di escherichia coli e di salmonella;
5. il Regolamento CE n° 2074 del 5 dicembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la ricerca delle biotossine marine;
6. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 reca norme in materia ambientale;
7. il Regolamento CE 1881 del 19 dicembre 2006 e succ. modifiche, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari;
8. con delibera n° 229 del 31 maggio 2011 la Giunta Regionale della Campania ha recepito l'intesa del 8 luglio 2010 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";
9. con decreto dirigenziale n° 9 del 24/02/2011 del Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti ed Opere Marittime sono stati individuati i punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;
10. con decreto dirigenziale n° 12 del 11/03/2011 del Settore Veterinario è stato disciplinato il controllo sanitario presso i punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;
11. con decreti dirigenziali nn. 46 e 49 del 03/07/2007 è stata classificata la zona di produzione di molluschi bivalvi vivi sita nel Comune di Torre del Greco (NA), località Calastro/Molo Foraneo, all'epoca in concessione rispettivamente alla ditta Scognamiglio Giuseppe ed alla ditta Sea Fruits srl;

**CONSIDERATO CHE**

- le linee guida regionali sulla molluschicoltura prevedono che, trascorsi tre anni dalla classificazione, è necessario procedere alla riclassificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi, sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio periodico svolto dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e delle notizie aggiornate, fornite dall'A.R.P.A.C., sulle fonti di contaminazione prossime all'area;

**VISTE**

- l'istanza inoltrata in data 21/02/2011 dalla sig.a Scognamiglio Rosa, presidente della ditta **IMMACOLATA V. SOCIETÀ COOPERATIVA** al Settore Veterinario regionale per il tramite dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, tesa ad ottenere la riclassificazione dello specchio d'acqua antistante il Comune di Torre del Greco (NA), località Calastro/Molo Foraneo, già classificato con decreti dirigenziali nn. 46 e 49 del 03/07/2007, all'epoca in concessione rispettivamente alla ditta Scognamiglio Giuseppe ed alla ditta Sea Fruits srl;
- la nota n. 31013 con la quale in data 12/05/2011 l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Torre del Greco ha trasmesso al Settore Veterinario Regionale copia delle concessioni degli

specchi d'acqua antistanti il territorio di propria competenza, destinati alla produzione di molluschi bivalvi, e tra queste la concessione n. 9/2010 a favore della ditta "**IMMACOLATA V. SOCIETÀ COOPERATIVA**" per mq. 153,500,00 (centocinquantatremilacinquecento) in località Calastro/Molo Foraneo, riferita all'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertice	Latitudine Nord	Longitudine Est
A	40° 46.97	14° 20,97
B	40° 46.84	14° 21,03
C	40° 46.92	14° 21,36
D	40° 47.11	14° 21,27
E	40° 47,07	14° 21,12
F	40° 47,02	14° 21,15
G	40° 47,03	14° 21,18

- la nota n. 35038 del 28/9/2011 con la quale il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.C. ha descritto le fonti di contaminazione prossime alle zone di produzione di molluschi bivalvi da riclassificare antistanti il Comune di Torre del Greco, le quali distano oltre 500 metri dall'impianto di mitilicoltura in questione;

#### **PRESO ATTO che**

- con nota n° 2146/VET del 6/10/2011 l'A.S.L. Napoli 3 Sud, esaminata la documentazione relativa agli atti di concessione demaniali ed alle fonti di contaminazione prossimi all'area in concessione alla ditta **IMMACOLATA V. SOCIETÀ COOPERATIVA**, effettuati i dovuti accertamenti e valutati gli esiti delle analisi sui campioni di mitili (*mytilus galloprovincialis*) prelevati, in applicazione del monitoraggio periodico previsto dalle linee guida regionali, nell'impianto di mitilicoltura sito nello specchio d'acqua in questione, ha comunicato al Settore Veterinario il proprio parere sulla riclassificazione della zona di produzione in questione per l'assegnazione della "classe B";
- con la predetta nota n. 2146/VET del 6/10/2011 il Servizio Veterinario dell'A.S.L. Napoli 3 Sud ha comunicato che lo specchio d'acqua da riclassificare è il medesimo già classificato con decreti dirigenziali nn. 46 e 49 del 03/07/2007, all'epoca in concessione rispettivamente alla ditta Scognamiglio Giuseppe ed alla ditta Sea Fruits srl;
- la zona di produzione in concessione alla ditta **IMMACOLATA V. SOCIETÀ COOPERATIVA** è parte dello specchio d'acqua identificato nella planimetria allegata, dato in concessione anche ad altre ditte, e che, pertanto, è soggetta alla valutazione del rischio complessiva in relazione alla presenza di agenti patogeni e contaminanti che potrebbero condizionare la sicurezza dei molluschi prodotti;
- che l'A.S.L. Napoli 3 Sud ha comunicato che i molluschi raccolti nelle zone di produzione sbarcano sulla banchina del molo di ponente del Porto di Torre del Greco;

#### **RITENUTO OPPORTUNO**

- riclassificare la zona di produzione sita nel Comune di Torre del Greco (NA), località Calastro/Molo Foraneo, data in concessione alla ditta **IMMACOLATA V. SOCIETÀ COOPERATIVA** ai fini della produzione di molluschi bivalvi;
- prevedere i medesimi vincoli sanitari per la zona di produzione in concessione alla ditta **IMMACOLATA V. SOCIETÀ COOPERATIVA** anche a seguito di pericoli emersi in una delle altre concessioni rientranti nello specchio d'acqua complessivo identificato nella planimetria allegata;

- che la citata ditta **IMMACOLATA V. SOCIETA' COOPERATIVA** fornisca mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L. Napoli 3 Sud;

## VISTO

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

## DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di riclassificare **Zona di Classe B** per la produzione di mitili (*mytilus galloprovincialis*) lo specchio d'acqua sito nel **Comune di Torre del Greco (NA)**, località **Calastro/Molo Foraneo**, in concessione alla ditta **IMMACOLATA V. SOCIETA' COOPERATIVA**, contrassegnato in planimetria allegata, quale parte integrante del presente atto, per un estensione di mq. 153,500,00 (centocinquantatremilacinquecento), compreso dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertice	Latitudine Nord	Longitudine Est
A	40° 46.97	14° 20,97
B	40° 46.84	14° 21,03
C	40° 46.92	14° 21,36
D	40° 47.11	14° 21,27
E	40° 47,07	14° 21,12
F	40° 47,02	14° 21,15
G	40° 47,03	14° 21,18

- di incaricare la ditta **IMMACOLATA V. SOCIETA' COOPERATIVA** di fornire mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L. Napoli 3 Sud;
- di stabilire che la classificazione formalizzata con il presente decreto ha durata triennale e che sarà cura della ditta **IMMACOLATA V. SOCIETA' COOPERATIVA** presentare istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità, secondo le procedure previste dalla citata delibera di Giunta Regionale n° 229 del 31/5/2011;
- di incaricare la ditta **IMMACOLATA V. SOCIETA' COOPERATIVA** di trasmettere per il tramite della A.S.L. Napoli 3 Sud eventuali aggiornamenti relativi a variazioni sulla concessione dello specchio d'acqua;
- che il prodotto raccolto, ad eccezione di particolari condizioni meteomarine, sarà sbarcato nel punto di sbarco banchina del molo di ponente nel Porto di Torre del Greco (NA) individuato con decreto dirigenziale n. 9 del 24/02/2011 dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità;
- di stabilire che l'area marina in concessione alla ditta **IMMACOLATA V. SOCIETA' COOPERATIVA**, parte di un unico specchio in concessione anche ad altre ditte, sarà soggetta ai medesimi vincoli sanitari adottati per le altre aree marine interne al predetto specchio d'acqua, in tutti i casi in cui il monitoraggio evidenzia non conformità che possano pregiudicare la sicurezza alimentare;
- di inviare il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, all'A.R.P.A.C., al Comune di Torre del Greco (NA), alla Direzione Marittima di Napoli, alla ditta **IMMACOLATA V. SOCIETA' COOPERATIVA**, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.), al Bollettino Ufficiale per la successiva pubblicazione.

Il Dirigente del Settore

dott. Paolo Sarnelli